**ALLEGATO II**

|  |  |
| --- | --- |
| Opis: GRBDOPIS | OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA  **OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE**  Sončno nabrežje 8 – Riva del Sole 8  6310 Izola – Isola  Tel: 05 66 00 100  E-mail: [posta.oizola@izola.si](mailto:posta.oizola@izola.si)  Web: <http://www.izola.si/> |

Prot. n.:

Data:

In virtù dell'articolo 16 della Legge sullo sport (Sigla: ZŠpo-1, Gazzetta Ufficiale della RS n. 29/17), della Risoluzione sul Programma nazionale dello sport nella Repubblica di Slovenia per il periodo 2014-2023 (Gazzetta Ufficiale della RS n. 26/14), dell'articolo 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 94/07 – testo unico ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – Sigla: ZUJF, 14/15 – Sigla: ZUUJFO e 11/18 – Sigla: ZSPDSLS-1) e dell'articolo 30 dello Statuto del comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 5/18 – testo unico ufficiale), il Consiglio del Comune di Isola, riunitosi il \_\_\_ alla sua \_\_\_ seduta ordinaria, accoglie il seguente atto di

**D E L I B E R A**

1

Il Consiglio del Comune di Isola approva il Decreto sulle condizioni, le misure e il procedimento di cofinanziamento degli esercenti del porgramma annuale dello sport nel comune di Isola alla sua seconda lettura.

2

Il presente atto di Delibera ha efficacia immediata.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Mag. Igor Kolenc**  S i n d a c o |  |

**ALLEGATO III**

*PROPOSTA – 1a lettura*

In virtù dell'articolo 16 della Legge sullo sport (Sigla: ZŠpo-1, Gazzetta Ufficiale della RS n. 29/17), della Risoluzione sul Programma nazionale dello sport nella Repubblica di Slovenia per il periodo 2014-2023 (Gazzetta Ufficiale della RS n. 26/14) e dell'articolo 30 dello Statuto del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 5/18 – testo unico ufficiale), il Consiglio del Comune di Isola, riunitosi il \_\_\_ alla sua \_\_\_ seduta ordinaria, accoglie il seguente

**D E C R E T O**

**Sulle condizioni, le misure e il procedimento di cofinanziamento degli esercenti del programma annuale dello sport nel comune di Isola**

**I DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1**

**(oggetto del decreto)**

(1) Il Decreto sulle condizioni, le misure e il procedimento di cofinanziamento degli esercenti del programma annuale dello sport nel comune di Isola (Nel testo a seguire: decreto) stabilisce in dettaglio il procedimento di selezione degli esercenti dei programmi sportivi, il settore del programma annuale dello sport, le condizioni e le misure di selezione e cofinanziamento del programma sportivo annuale, la modalità di determinazione della somma del cofinanziamento, di stipulazione dei contratti di cofinanziamento e il contenuto degli stessi e la modalità di controllo dell'attuazione dei contratti di cofinanziamento.

(2) I mezzi di cofinanziamento del programma annuale dello sport (nel testo a seguire: PAS) vengono garantiti dal bilancio di previsione del Comune di Isola (nel testo a seguire: Comune).

**Articolo 2**

Il presente decreto regola:

* Il procedimento di conferimento dei mezzi finanziari, destinati al cofinanziamento dei programmi sportivi;
* le condizioni di partecipazione al procedimento (bando pubblico);
* determina la documentazione del procedimento, regolato dal presente decreto;
* l'utilizzo degli stabilimenti sportivi pubblici nel comune;
* la relazione e il controllo dell'attuazione del programma annuale dello sport.

**Articolo 3**

**(esercenti del PAS)**

Sono esercenti del PAS secondo il presente decreto:

* le associazioni sportive;
* l'unione sportiva del comune;
* gli enti, i soggetti commerciali, i privati e altri soggetti giuridici, registrati in virtù delle disposizioni di legge all'attività sportiva;
* le istituzioni, fondate per l'attività sportiva, di vantaggio generale e non a scopo di lucro;
* gli enti del settore dell'educazione e istruzione che eseguono programmi pubblici.

**Articolo 4**

**(diritto al cofinanziamento)**

(1) Gli esercenti del PAS di cui all'articolo precedente hanno diritto al cofinanziamento dell'attività sportiva, se soddisfano le seguenti condizioni:

* sono registrati per l'attuazione dell'attività sportiva;
* hanno sede ovv. residenza stabile nel comune di Isola ed attuano nel territorio del comune di Isola da almeno un anno, nonché svolgono l'attività prevalentemente per i residenti del comune di Isola;
* svolgono la propria attività nel territorio del comune di Isola, tranne nei casi in cui ciò risultasse impossibile per ovvi motivi. Delibera in merito alla soddisfazione della presente condizione la commissione tecnica;
* hanno condizioni organizzative e di personale adatte alla realizzazione dei programmi e svolgono programmi con il proprio personale tecnico;
* hanno una costruzione finanziaria, da cui risulta evidente la fonte di entrate e le spese per l'attuazione dell'attività;
* hanno status di associazione sportiva i cui membri pagano un canone di partecipazione e hanno la lista dei membri e dei partecipanti ai programmi;
* non hanno obblighi pendenti ovv. controversie giudiziarie in corso nei confronti del Comune di Isola e con o soggetti legati allo stesso;
* eseguono programmi sportivi oggetto del bando di concorso, almeno 36 settimane all'anno di almeno 60 ore tranne nei casi in cui non si tratti di cofinanziamento di programmi sportivi completi e la durata del singolo programma sportivo viene stabilita in altro modo;
* garantiscono l'attuazione di programmi sportivi in conformità ai principi dello sviluppo sostenibile;
* soddisfano le altre condizioni, stabilite dal presente decreto, dal programma annuale dello sport e dalla documentazione del bando.

(2) Le associazioni sportive godono del vantaggio di attuazione dei programmi e dei settori del PSA alle stesse condizioni.

(3) Senza riguardo al secondo comma del presente articolo le associazioni sportive, le unioni sportive e gli enti sportivi del settore dell'educazione e istruzione che eseguono programmi pubblici hanno vantaggio nell'attuazione del PSA per i programmi sportivi di educazione e istruzione di bambini e giovani nel loro tempo libero.

(4) I nuovi soggetti giuridici per l'attuazione di attività sportive nell'ambito dell'unione sportiva nazionale del settore, i cui sport non sono ancora organizzati nel comune, acquisiscono il diritto al cofinanziamento dei programmi sportivi dai mezzi del bilancio comunale a seconda della presente tabella:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| primo anno di attività | 0% | a seconda dei criteri dei mezzi corrispondenti |
| secondo anno di attività | 10% | a seconda dei criteri dei mezzi corrispondenti |
| terzo anno di attività | 30% | a seconda dei criteri dei mezzi corrispondenti |
| quarto anno di attività | 100% | a seconda dei criteri dei mezzi corrispondenti |

(5) Le associazioni o i club, istituiti a nuovo nell’ambito dell’unione sportiva nazionale in un ramo dello sport in cui già esistono altre associazioni o club, non vengono finanziati dai fondi destinati al Programma dello sport nel Comune di Isola i primi cinque anni di attività.

(6) Gli esercenti dei programmi sportivi devono allegare alla richiesta gli attestati, da cui risulta evidente la loro attività e l'attuazione attiva del programma nell'interesse pubblico per anni.

(7) Si procede al cofinanziamento degli esercenti di programmi sportivi, cui somma dei partecipanti ai programmi è almeno dieci. I partecipanti ai programmi devono essere divisi in almeno due categorie d'età, tranne nel caso di programmi che eseguono esclusivamente il programma di ricreazione ovv. sport per anziani.

(8) Agli esercenti di programmi sportivi che non soddisfano le condizioni e sono stati fino ad allora cofinanziati, si riconosce il periodo transitorio di un anno, in cui devono soddisfare le condizioni.

**II NORME CONCETTUALI**

**Articolo 5**

**(determinazione dei settori sportivi)**

(1) Per la realizzazione dell'interesse pubblico nello sport e in conformità alle possibilità finanziarie e nel rispetto del principio di pari accessibilità ai mezzi del bilancio per tutti gli esercenti, possono essere cofinanziati dal bilancio comunale i seguenti settori sportivi:

**1 PROGRAMMI SPORTIVI:**

1.1 Educazione sportiva nel sistema di educazione e istruzione;

1.2. Educazione sportiva di bambini e giovani nel loro tempo libero;

1.3. Educazione sportiva di bambini e giovani con necessità particolari;

1.4. Attività sportiva extrascolastica;

1.5. Educazione sportiva di bambini e giovani orientati all'agonismo di alto livello e d'elité;

1.6. Agonismo di alto livello;

1.7. Agonismo d'elité;

1.8. Sport per disabili;

1.9. Ricreazione sportiva;

1.10 Sport per anziani.

**2 IMPIANTI SPORTIVI E SUPERFICI ADIBITE ALLO SPORT IN NATURA**

**3 ATTIVITÀ DI SVILUPPO NELLO SPORT**

3.1 Istruzione, abilitazione e formazione di quadri sportivi;

3.2 Diritti di status degli sportivi, degli allenatori e supporto tecnico dei programmi;

3.2.1 Istruzioni di sportivi dotati e di alto livello;

3.2.2 Supervisione della preparazione fisica degli sportivi, consulenza in merito all'allenamento sportivo e supporto tecnico ai programmi;

3.2.3 Assistenza sanitaria degli sportivi;

3.2.4 Impiego di sportivi e allenatori di alto livello nell'amministrazione pubblica e nelle aziende (duplice carriera);

3.3 Editoria nello sport;

3.4 Attività scientifica e di ricerca nello sport;

3.5 Tecnologia di informazione e comunicazione nel settore dello sport;

**4 ORGANIZIZZAZIONE NELLO SPORT**

4.1 Attività di organizzazioni sportive;

4.2 Volontariato nello sport;

4.3 Sport professionale;

4.4 Attività internazionale nello sport;

**5 MANIFESTAZIONI SPORTIVE E PROMOZIONE DELLO SPORT**

5.1 Manifestazioni sportive;

5.2 Turismo sportivo;

5.3 Informazione del pubblico nello sport;

5.4 Patrimonio sportivo e attività dei musei nello sport;

**6 RESPONSABILITÀ SOCIALE E AMBIENTALE NELLO SPORT**

(2) Per la descrizione dettagliata di tutti i settori sportivi consultare il Regolamento sui criteri per la valutazione del programma annuale dello sport nel comune di Isola.

**Articolo 6**

I criteri sono stabiliti nel Regolamento sui criteri per la valutazione dei programmi sportivi nel comune di Isola (nel testo a seguire: regolamento dei criteri). Il regolamento non deve subire modifiche nel periodo dal giorno di pubblicazione del bando di concorso per il cofinanziamento dei programmi sportivi alla decisione finale in merito alla somma del cofinanziamento dei programmi sportivi.

**Articolo 7**

(1) Nel cofinanziamento dei programmi di cui sopra si considera le possibilità finanziarie e il principio secondo il quale i mezzi di bilancio devono essere accessibili a tutti gli esercenti di programmi sportivi, e cioè per i seguenti contenuti e per le corrispettive quote:

|  |  |
| --- | --- |
| **Denominazione del programma** | **Quote in % di mezzi dedicati ai programmi sportivi nell'ambito del bilancio comunale** |
| Educazione sportiva di bambini e giovani nel loro tempo libero | fino a 10 |
| Educazione sportiva di bambini e giovani orientati allo sport di alto livello e d'elité | fino a 85 |
| Educazione sportiva di bambini e giovani con necessità particolari | fino a 5 |
| Attività sportive extrascolastiche | fino a 5 |
| Ricreazione sportiva | fino a 5 |
| Sport per gli anziani | fino a 5 |
| Agonismo di alto livello | fino a 15 |
| Agonismo d'elité | fino a 5 |
| Sport per disabili | fino a 5 |

(2) Nell'ambito dei mezzi correnti del bilancio nel singolo anno possono essere cofinanziati anche:

1. mansioni professionali, di sviluppo e promozione nel settore dello sport e della ricreazione, importanti per lo sviluppo dell'attività nel territorio del comune:
2. istruzione, abilitazione e formazione di quadri nello sport, nella somma complessiva di al massimo 1,5% dei mezzi dedicati ai programmi sportivi nell'ambito del bilancio comunale;
3. attività scientifica e di ricerca nella somma complessiva di al massimo 1% dei mezzi destinati ai programmi sportivi nell'ambito del bilancio comunale;
4. attività di editoria nella somma complessiva di al massimo 1% dei mezzi destinati ai programmi sportivi nell'ambito del bilancio di previsione;
5. importanti manifestazioni sportive, manifestazioni sportive internazionali, nazionali, intercomunali e comunali nella somma complessiva di al massimo 4% dei mezzi destinati ai programmi sportivi all'interno del bilancio comunale;
6. sistema informatico nel settore dello sport nella somma complessiva di al massimo 1,5% dei mezzi destinati ai programmi sportivi nell'ambito del bilancio comunale;
7. partecipazione ai candidati per i giochi olimpici al massimo del 5% dei mezzi destinati ai programmi sportivi nell'ambito del bilancio comunale.
8. Attività di associazioni e unioni sportive a livello locale che svolgono mansioni professionali, organizzative e di sviluppo nello sport nella somma complessiva di al massimo 1% dei mezzi destinati ai programmi sportivi nell'ambito del bilancio comunale.

**Articolo 8**

**(valutazione dei programmi sportivi)**

(1) Secondo i criteri di valutazione dei programmi sportivi nel comune, gli stessi vengono valutati in:

* punti (programmi);
* risarcimento spese;
* cofinanziamento della quota a titolo gratuito di utilizzo dell'impianto.

(2) Il valore del punto dipende dal singolo programma e viene stabilito ogni anno all'approvazione del programma annuale dello sport. Il valore finale del punto si stabilisce in conformità ai mezzi disponibili della voce del bilancio in oggetto.

(3) Il valore del programma in relazione ai criteri stabiliti nel regolamento è espresso in punti. Un'ora di programma equivale a un'ora pedagogica e ha la durata di 45 minuti.

(4) Negli impianti sportivi si cofinanzia per l'attuazione di programmi l'utilizzo dei locali, cioè delle superfici di esercizio ovv. agonistiche in conformità al Tariffario di utilizzo degli impianti sportivi per le necessità di attuazione del programma annuale dello sport nel comune di Isola, approvato con delibera del sindaco, fino al numero massimo di ore approvate per il singolo programma.

**Articolo 9**

**(PAS)**

(1) il PAS è un documento che stabilisce tutti i settori dello sport nell'interesse pubblico in un anno civile.

(2) L'Ente pubblico Centro per la cultura, lo sport e le manifestazioni Isola (nel testo a seguire: ente) redige la bozza del PAS e lo presenta al comune per l'esame.

(3) In merito ai piani di sviluppo, alle priorità nello sport, ai mezzi di bilancio disponibili, alle condizioni dei quadri e di spazio, il PAS stabilisce:

* i settori dello sport cofinanziati dal bilancio comunale per l'anno civile del singolo PAS;
* l'estensione e il tipo di attività;
* l'ammontare dei mezzi di bilancio per il cofinanziamento dei settori sportivi;
* eventuali ulteriori criteri, condizioni e richieste per la valutazione dei programmi e l'attuazione del PAS.

(4) Il PAS è approvato dal Consiglio del Comune di Isola.

**III PROCEDIMENTO DI COFINANZIAMENTO**

**Articolo 10**

**(procedimento di cofinanziamento)**

(1) I mezzi destinati al cofinanziamento dell'attività, dei programmi e progetti vengono conferiti agli esercenti in base al bando di concorso pubblico.

(2) Il procedimento del bando di concorso pubblico e il conferimento dei mezzi finanziari agli esercenti ha le seguenti tappe:

* il sindaco accoglie la delibera sull'avvio del procedimento del bando di concorso pubblico e nomina la commissione tecnica per la gestione del procedimento del bando;
* preparazione della documentazione del bando e pubblicazione dello stesso;
* raccolta proposte (richieste);
* valutazione tecnica delle proposte pervenute in conformità ai criteri stabiliti;
* esame e convalida delle proposte;
* delibera sulla selezione dei programmi;
* informazione dei richiedenti in merito all'avvenuta selezione;
* soluzione di eventuali ricorsi dei richiedenti;
* stipulazione contratti;
* controllo sulla realizzazione dei contratti.

**Articolo 11**

**(commissione per l'attuazione del bando di concorso pubblico)**

(1) La commissione che gestisce il procedimento del bando di concorso pubblico (nel testo a seguire: BP) è nominata dal sindaco con apposita delibera.

(2) La commissione è composta dal presidente e da almeno 2 membri.

(3) la commissione si riunisce a sedute ordinarie e straordinarie. Le sedute possono essere anche per corrispondenza. La commissione redige un verbale sullo svolgimento delle sedute e sul proprio operato. Il quorum viene raggiunto con maggioranza assoluta, per la deliberazione è invece necessaria la maggioranza normale.

(4) Sono compiti della commissione:

* revisionare e valutare i contenuti della documentazione del bando;
* aprire e controllare la tempestività e la completezza delle richieste pervenute (completezza formale);
* controllare e valutare le richieste in base ai criteri e alle condizioni di cui al BP ovv. alla documentazione del bando e del presente decreto;
* stesura della proposta degli esercenti del PAS e delle attività selezionate;
* controllo e convalida della proposta di distribuzione dei mezzi a seconda dei settori sportivi e degli esercenti;
* stesura di verbali sul proprio operato;
* stesura di proposte, pareri e mozioni per la modifica ovv. l'integrazione del decreto e del regolamento dei criteri;
* stesura di criteri e condizioni aggiuntive che vengono inclusi nella documentazione del bando se necessario ovv. utilizzati nella valutazione delle attività.

(5) L'ente svolge i lavori professionali e amministrativi, inclusa la stesura della documentazione del bando e la valutazione delle richieste pervenute alla commissione.

**Articolo 12**

**(BP)**

(1) In conformità all'approvato PAS e al presente decreto e in virtù della delibera del sindaco, il comune realizza il BP.

(2) Il bando di concorso pubblico si pubblica sulle pagine web ufficiali del comune e dell'ente. Il BP deve contenere:

* la denominazione e la sede dell'esercente del bando;
* le basi giuridiche per la realizzazione del bando;
* l'oggetto del bando;
* le condizioni per la presentazione al bando e le misure;
* l'estensione prevista dei mezzi pubblici per il cofinanziamento;
* il periodo nel quale devono essere utilizzati i mezzi concessi;
* il termine di presentazione delle richieste, modalità di presentazione delle stesse;
* la data di apertura delle richieste;
* il termine entro i quali i richiedenti verranno informati in merito all'esito del bando;
* il luogo, il periodo e il soggetto dove richiedere la documentazione del bando ovv. l'indirizzo elettronico dove poterla richiedere.

(3) La documentazione del bando deve contenere:

* il testo del bando di concorso pubblico;
* i moduli del bando;
* le istruzioni di stesura e presentazione della richiesta;
* il decreto e il regolamento dei criteri;
* la bozza del contratto sul cofinanziamento dei programmi.

**Articolo 13**

**(apertura delle richieste)**

(1) L'apertura delle richieste pervenute viene gestita dalla commissione e viene eseguita nel termine, previsto nel bando.

(2) Si procede all'apertura solamente delle richieste pervenute in tempo, debitamente compilate e contrassegnate e nell'ordine cronologico di presentazione.

(3) L'apertura delle richieste avviene in seduta non pubblica.

(4) La commissione costata per ogni richiesta la tempestività, la completezza e il diritto di presentazione del richiedente.

(5) La commissione redige un verbale sull'apertura delle richieste che deve contenere:

* il luogo e il periodo di apertura delle richieste pervenute;
* l'oggetto del bando di concorso;
* i nomi dei membri e degli altri presenti;
* la denominazione dei richiedenti, in ordine di apertura delle richieste;
* le costatazioni in merito alla completezza ovv. non completezza delle richieste e l'elenco della documentazione mancante;
* l'elenco dei richiedenti che non hanno presentato richieste complete.

Il verbale viene firmato dal presidente e dai membri presenti della commissione.

(6) Ke richieste tardive e quelle presentate da soggetti non aventi diritto, vengono rigettate con apposita delibera. Non è ammesso ricorso alla delibera.

**Articolo 14**

**(sollecito al completamento della richiesta)**

(1) In virtù del verbale sull'apertura delle richieste, nel termine di otto (8) giorni si informa per iscritto con apposita delibera i richiedenti, che non hanno presentato richieste complete, a integrarle. Il termine per l'integrazione delle richieste è di otto (8) giorni dal recapito della delibera.

(2) Se il richiedente non provvede a integrare la richiesta entro il termine prescritto, la stessa viene rigettata con apposita delibera. Non è ammesso ricorso alla delibera.

**Articolo 15**

**(valutazione delle richieste)**

(1) La commissione controlla le richieste complete, controlla la soddisfazione delle condizioni del bando e le valuta in base ai criteri, stabiliti nel BP e nella documentazione del bando; quindi redige la proposta di selezione e cofinanziamento dei programmi e settori del piano annuale dello sport.

(2) La commissione redige un verbale sul controllo svolto e la valutazione di cui al primo comma del presente articolo, dove stabilisce le condizioni per la distribuzione e la proposta di programmi o settori da cofinanziare e in quali estensioni, nonché i programmi e settori che non vengono cofinanziati in merito all'ammontare dei mezzi disponibili e alla classificazione degli stessi. La proposta degli aventi diritto ai mezzi finanziari viene presentata al sindaco.

(3) La valutazione delle richieste e il verbale della commissione non sono pubblici.

**Articolo 16**

**(decisione amministrativa)**

(1) In virtù della proposta della commissione tecnica il banditore rilascia la singola decisione amministrativa, dove stabilisce il conferimento e la quota di cofinanziamento o il rigetto di cofinanziamento del singolo programma ovv. settore del programma annuale dello sport.

(2) La decisione di selezione rappresenta la base per la stipulazione del contratto di cofinanziamento del programma annuale dello sport.

**Articolo 17**

**(ricorso)**

(1) Il richiedente che considera di soddisfare le condizioni e i criteri del bando e che i mezzi non gli siano stati conferiti ingiustificatamente, può presentare ricorso al banditore entro gli otto (8) giorni dal recapito della decisione amministrativa. Il ricorso non impedisce la sottoscrizione dei contratti con i richiedenti selezionati.

(2) L'idoneità dei criteri per la valutazione delle richieste non può essere oggetto di ricorso.

(3) Il banditore delibera in merito al ricorso nel termine di 30 giorni dal suo recapito. La selezione è quindi definitiva.

**Articolo 18**

**(contratto con gli esercenti selezionati del PAS)**

Dopo lo scadere del termine di ricorso, il Comune stipula con gli esercenti selezionati e l'ente un contratto a tre parti sul cofinanziamento del PAS. Il contratto stabilisce:

* denominazione e indirizzo del banditore e dell'esercente dell'attività;
* contenuto ed estensione dell’attività;
* tempo di realizzazione dell'attività;
* risultati previsti;
* ammontare dei mezzi conferiti;
* cronologia di consumo dei mezzi;
* modalità di controllo sul consumo dei mezzi e sull'attuazione dell'attività, sanzioni previste in caso di trasgressione;
* modalità di bonifico dei mezzi all'esercente;
* modalità e causa di modifica della somma dei mezzi del contratto;
* modalità, contenuto e termine di informazione sulla realizzazione del PAS a seconda del contratto;
* disposizione secondo la quale l'esercente che utilizza i mezzi per altro scopo o viola in altro modo il contratto, non può fare richiesta al BP successivo;
* altri diritti e obblighi reciproci.

**Articolo 19**

**(pubblicazione dei risultati del BP)**

I risultati del BP si pubblicano dopo la conclusione del procedimento del bando sulla pagina web del comune e dell'ente.

**Articolo 20**

**(finanziamento temporaneo)**

(1) Fino alla stipulazione del contratto di cofinanziamento del PAS, determinati settori sportivi possono venir cofinanziati in base al documento sul finanziamento temporaneo. Hanno diritto al finanziamento temporaneo solamente gli esercenti del PAS, le cui attività sono state cofinanziate già l'anno precedente.

(2) L'ammontare del finanziamento temporaneo non deve superare un terzo della somma contrattuale, percepita dall'esercente per le proprie attività di cui al primo comma del presente articolo nell'anno precedente.

(3) Dopo la stipulazione del contratto sul cofinanziamento del PAS, si procede all'assestamento dei mezzi già percepiti.

(4) Nel caso in cui l'esercente non faccia richiesta al bando di concorso pubblico o che non sia selezionato nell'anno corrente, è tenuto a risarcire il comune dei mezzi percepiti entro il termine di 30 giorni dal termine del bando ovv. dal rilascio della decisione amministrativa.

**Articolo 21**

**(attuazione del PAS)**

Gli esercenti del PAS sono tenuti a:

* attuare il programma accordato in conformità alle disposizioni contrattuali;
* utilizzare i mezzi percepiti per la richiesta destinazione d'uso;
* presentare le relazioni tempestivamente;
* inoltrare all'organo competente chiarimenti relativi all'attuazione del programma;
* realizzare gli altri obblighi contrattuali.

**Articolo 22**

**(relazione dell'esercente del PAS)**

(1) Gli esercenti dei programmi sono tenuti a presentare relazioni dopo lo svolgimento delle mansioni ovv. in determinati periodi, stabiliti nel contratto e nel presente decreto e se stabilito dal contratto anche gli attestati relativi al consumo idonei dei mezzi.

(2) Nel caso in cui l'esercente del programma non presenti la relazione di cui al primo comma nel termine stabilito, il cofinanziamento viene immediatamente interrotto.

(3) Il cofinanziamento viene interrotto o diminuito anche se dalla relazione risulta che un determinato programma non viene svolto nel modo presentato nella richiesta e come stabilito nel contratto. Si procede a tale provvedimento se anche dopo l'ammonimento scritto l'esercente non inizia ad attuare il programma nel modo stabilito.

(4) Fino al 30 marzo dell'anno corrente gli esercenti sono tenuti a presentare all'amministrazione comunale la relazione finale, che contiene gli estratti contabili con i chiarimenti e la relazione sulla realizzazione dei programmi nell'anno civico in questione.

**Articolo 23**

**(controllo sull'attuazione del PAS)**

(1) Il controllo sulla realizzazione dei contratti e l'utilizzo dei mezzi del bilancio viene eseguito dall'ente o dall'amministrazione comunale, che può controllare in qualsiasi momento l'attuazione effettiva dei programmi sportivi selezionati e l'utilizzo dei mezzi concessi.

(2) Il controllo si esegue con sopralluoghi prenotati e non. Al sopralluogo si redige un verbale che va firmato da tutti i presenti. Ogni firmatario riceve una copia del verbale.

(3) In caso di costatazione di violazioni, si informa per iscritto l'esercente.

(4) In caso di costatazione di utilizzo non idoneo dei mezzi, il comune richiede il risarcimento degli stessi e del valore di utilizzo dei locali sportivi pubblici, il tutto comprensivo dei legittimi interessi di mora a decorrere dal giorno di versamento al giorno di risarcimento dei mezzi. Si richiede il risarcimento dei mezzi nei seguenti casi:

* se i mezzi sono stati spesi in modo non idoneo;
* se i dati citati nella richiesta non sono veritieri;
* in caso di altra irregolarità.

(5) Nel caso in cui il singolo avente diritto non consumi tutti i mezzi concessi a causa di cessazione dell'attività o diminuzione dell'estensione di lavoro ovv. per altri motivi, il comune può distribuire i mezzi in altri settori sportivi con apposita delibera.

**IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Articolo 24**

**(cessazione del vigore del regolamento precedente)**

Il giorno dell'entrata in vigore del presente decreto, cessa il vigore del Regolamento sui criteri e la valutazione dei programmi sportivi nel comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 6/02, in vigore dal 29 marzo 2002).

**Articolo 25**

**(entrata in vigore del regolamento)**

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Comune di Isola.

Prot. n.:

Data:

Il Sindaco

del Comune di Isola

Mag. Igor Kolenc